



COMUNE DI LUCCA

**Allegato B**

## **STATUTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI e DELLE RAGAZZE**

### **Art.1**

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR), con sede presso il Comune di Lucca, è strumento di rappresentanza e di aggregazione giovanile nonché di partecipazione alla vita sociale e culturale della comunità locale.
2. Il Consiglio ha funzioni propositive e consultive nei seguenti ambiti:
  - storia e tradizioni della Città
  - ecologia e qualificazione dell'ambiente
  - sport, tempo libero e divertimento
  - cultura e spettacolo
  - istruzione, educazione civica e servizi scolastici.
  - prevenzione, solidarietà, attenzione verso l'emarginazione e la multiculturalità e le pari opportunità
  - diritti del bambino e della bambina anche in rapporto con organizzazioni e associazioni
  - viabilità, educazione stradale e sviluppo di quartiere
  - educazione alla salute e stili di vita
  - sviluppo della coscienza nazionale ed europea.

### **Art.2**

1. Ciascun plesso di scuola primaria e secondaria di primo grado - pubblica statale e non statale - è presente nel Consiglio con un proprio rappresentante eletto con le modalità di cui all'articolo successivo.

### **Art.3**

1. Le elezioni si svolgono all'interno di ciascun plesso ogni due anni, entro il mese di novembre ed hanno diritto di partecipare al voto gli studenti e le studentesse che frequentano le classi IV e V della scuola primaria e gli studenti e le studentesse delle classi I, II e III della scuola secondaria di primo grado.
2. Ogni scuola stabilisce le modalità per l'elezione del/lla proprio/a rappresentante nonché le regole per l'uso degli strumenti funzionali allo svolgimento del procedimento elettorale .
3. Al fine di consentire la continuità dell'esperienza in corso di biennio, l'elettorato passivo è escluso per i ragazzi e le ragazze che, al momento del voto, frequentano la classe terza della scuola secondaria di primo grado.

### **Art.4**

1. Almeno trenta giorni prima delle elezioni, in ciascuna scuola o istituto si provvede ad avviare il procedimento elettorale secondo le modalità individuate ai sensi del precedente articolo 2 comma 2, garantendo la più ampia informazione circa le funzioni e le competenze del Consiglio e la possibilità del confronto tra i/le candidati/e .

### **Art.5**

1. La seduta di insediamento è convocata dal/la Sindaco/a entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti e delle elette e in quella sede il Consiglio procede alla elezione del/la Presidente e del/la Vice Presidente. Fino alla elezione del/la Presidente la seduta è presieduta dal/la consigliere/a più anziano/a di età.
2. Nel caso di decadenza o di dimissioni del/la Presidente o del/la Vice Presidente in corso di mandato il Consiglio procede alla elezione nella prima seduta successiva alla vacanza, da tenersi comunque entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di contemporanea indisponibilità e/o assenza del/la Presidente e del/la Vice Presidente, la seduta è convocata dal/la Sindaco/a e presieduta dal/la consigliere più anziano di età fino al momento dell'avvenuta elezione.
3. Qualora, nel corso del mandato, per dimissioni, per il venir meno delle condizioni di eleggibilità o per qualsiasi altra causa, si determini la decadenza di uno/a dei/lle componenti eletti, il Consiglio provvede alla surroga con il/la primo/a dei/lle non eletti/e della scuola di provenienza del/la componente decaduto/a, previa verifica del permanere delle condizioni per l'eleggibilità in capo al/la subentrante che rimane in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

#### **Art.6**

1. Sono organi del Consiglio l'Assemblea ed il/la Presidente.

#### **Art.7**

1. Il/la Presidente convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e predispone l'ordine del giorno dei lavori. In caso di assenza o impedimento viene sostituito in queste funzioni dal/la Vice Presidente.
2. Il/la Presidente rappresenta il Consiglio nei rapporti con gli organi del Comune e con i mezzi di informazione.

#### **Art.8**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Alle sedute del Consiglio sono invitati, e qualora intervengano hanno diritto di parola, il/la Sindaco/a, gli/le Assessori/e il/la Presidente del Consiglio Comunale. L'Assemblea può concedere diritto di intervento anche a soggetti esterni per l'approfondimento degli argomenti in corso di trattazione.

#### **Art.9**

1. Il Consiglio si riunisce di norma almeno una volta ogni due mesi per iniziativa del/la Presidente.
2. Il/la Presidente deve comunque procedere a convocare l'Assemblea qualora lo richieda il/la Sindaco, il/la Presidente del Consiglio Comunale o su istanza sottoscritta da almeno 10 componenti del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

#### **Art.10**

1. Il Consiglio può costituire apposite commissioni di lavoro sulle materie di competenza, specificandone la composizione, le regole di funzionamento e le competenze, nonché la possibilità che esse siano aperte al contributo di componenti esterni.
2. Le commissioni sono presiedute da un/una coordinatore/trice eletto/a al loro interno ed hanno la funzione di istruire o elaborare proposte e suggerimenti da presentare e sottoporre all'esame dell'Assemblea.

3. I/le coordinatori/trici, unitamente al/la Vice Presidente, vanno a costituire l'Ufficio di Presidenza, che ha compiti di supporto del/la Presidente e viene convocato e presieduto dal/la Presidente.
4. Il Consiglio, per il proprio funzionamento, potrà dotarsi di appositi regolamenti, approvati dalla maggioranza assoluta dei/lle componenti.

#### **Art.11**

1. L'Amministrazione comunale destina alle attività del Consiglio apposite risorse - allocate ed impegnate secondo le norme della contabilità comunale – che saranno utilizzate in conformità alle indicazioni degli Organi del Consiglio per finalità comunque riconducibili agli ambiti di cui all'art.1.
2. Al Consiglio sono assegnati spazi idonei allo svolgimento delle attività istituzionali.
3. Il/la Dirigente individuato/a dal/la Sindaco/a è responsabile della gestione delle risorse destinate alle attività del Consiglio tenuto conto delle indicazioni dell'organo e provvede alla nomina del/la Segretario/a.
4. Il/la Segretario/a ha la responsabilità della cura e della conservazione degli atti e dei documenti del Consiglio nonché della corretta gestione del procedimento elettorale e della assistenza agli Organi del Consiglio anche ai fini della vigilanza sul permanere delle condizioni di legittimità della composizione della Assemblea.

#### **Art.12**

1. Le funzioni consultive si esplicano tramite pareri che l'Amministrazione Comunale può richiedere al Consiglio su temi e/o proposte che riguardino gli ambiti di cui all'art. 1 comma 2. Il parere deve essere espresso nei termini indicati dal Comune.
2. Il Consiglio, negli ambiti riferibili alla sua competenza, può inoltrare istanze e richieste di informazioni agli organi del Comune nonché proporre mozioni che dovranno essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 60 giorni.
3. Il Consiglio, con il voto favorevole di almeno due terzi dei/lle componenti l'Assemblea, può approvare una mozione contenente proposte di modifica del presente Statuto, da sottoporre al Consiglio Comunale.

4. Il/la Presidente ha diritto di intervenire in sede di Consiglio Comunale per illustrare le mozioni approvate dal Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze con la presenza di una rappresentanza del Consiglio (composta dal/la Vice Presidente e un/una componente delegato/a dal Consiglio), partecipando alla relativa discussione senza diritto di voto.

5. Il CCRR può formulare in modo autonomo proposte che il Consiglio comunale è tenuto ad analizzare esprimendo un parere motivato sia in caso di accoglienza sia in caso di diniego.

### **Art.13**

1. Le decisioni e le determinazioni assunte dal Consiglio sono verbalizzate dal/la Segretario/a che ha la responsabilità della loro trasmissione ai destinatari.

2. Qualora siano richieste informazioni o siano inoltrate istanze ai sensi dell'art. 12 c. 2, i competenti organi del Comune di Lucca hanno l'onere di dare risposta scritta entro 60 giorni dal ricevimento.

### **Art.14**

1. Ogni anno entro il mese di gennaio il Consiglio Comunale assegna al Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze, attraverso un'apposita deliberazione, un tema specifico sul quale si intende ottenere un parere.

2. Il tema assegnato al Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze sarà adeguatamente sviluppato e approfondito da tale organismo nel corso delle sedute consiliari e secondo le modalità individuate nel presente regolamento, fino alla definizione di una proposta operativa che sarà trasmessa al Consiglio Comunale il quale si impegna a deliberare in merito.

3. Entro il mese di novembre, in una seduta congiunta del Consiglio Comunale e del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze convocata a tale scopo e presieduta dai/le presidenti dei due organismi assembleari, la proposta operativa viene presentata ai Consiglieri comunali che la discutono e deliberano in merito.

4. Di norma il 20 novembre, Giornata dei diritti dei bambini e delle bambine, si svolge un'adunanza congiunta del Consiglio Comunale e del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze.

### **Art.15**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art.12 c.3, sulle proposte di modifica del presente statuto dovrà essere richiesto il parere del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze.

**Approvato dal Consiglio Comunale in data 20.11.2012**